

COMUNE DI CALCO

Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza Numero	Data
38/2020	20-07-2020

ORIGINALE

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI CIMITERI, UFFICI PUBBLICI, STRUTTURE E AREE PUBBLICHE, PARCHI-AREE GIOCO, CASSETTA ACQUA DEL COMUNE DI CALCO PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID-19".
-----------------	--

IL SINDACO

Visti:

- ∅ l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- ∅ l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- ∅ l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- ∅ l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- a) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che detta misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, attuazione delle misure di contenimento, misure urgenti di carattere regionale o infraregionale e

misure in materia di sanzioni e controlli;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*” che dispone la proroga dell’efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, delle Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020 dal 3 al 13 aprile 2020;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*” che dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia Covid-2019 fino al 3 maggio 2020 con la cessazione dell’efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 facendo salve le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” che dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia Covid-2019 dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione di alcune misure indicate all’art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

e) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*”. le cui disposizioni produrranno effetto a partire dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020, fino al 14 giugno 2020;

f) l’ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 con oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”;

g) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33*”;

h) l’ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 con oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”.

i) l’ordinanza di Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020 con oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”.

j) Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;

k) L’ordinanza di Regione Lombardia n. 580 del 14/07/2020 con oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33*”.

Vista, altresì, la disposizione del Ministero della Salute 1° aprile 2020, n. 0011285 recante “*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di*

cremazione” che indirizza le Amministrazioni ministeriali, regionali, territoriali e di settore ad applicare le indicazioni e le cautele indicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che “il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni”;

Dato atto che:

- l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 1 prevede che : *“I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1.”* intendendosi per limite di oggetto: nelle more dell’adozione di specifiche misure dei Dpcm e con limitazione di tempo all’entrata in vigore delle medesime, specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio nel territorio di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica dell’economia nazionale;
- l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 1 prevede che: *“Le disposizioni ... si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”* e, quindi, alle competenze del Sindaco di cui agli articoli 50 e 54 del Tuel;
- l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 1 prevede che: *“1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, ovvero dell’art. 3 (rectius misure del Sindaco), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’art. 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”;*
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

Richiamate:

- 1) l’Ordinanza del Sindaco numero 14/2020 del 20 marzo 2020 con oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000 – chiusura al transito pedonale e ciclopeditone del territorio del Comune di Calco per fronteggiare l’epidemia "Covid-19";
- 2) l’Ordinanza del Sindaco numero 15/2020 del 21 marzo 2020 con oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di cimiteri, giochi, casette acqua, sentieri e percorsi escursionistici e altre limitazioni sul territorio del Comune di Calco per fronteggiare l’epidemia "Covid-19";
- 3) l’Ordinanza del Sindaco numero 18/2020 del 03 aprile 2020 con oggetto: Ordinanza contingibile e urgente sulle limitazioni sul territorio del Comune di Calco per fronteggiare l’epidemia “Covid-19”.
- 4) l’Ordinanza del Sindaco numero 20/2020 del 14 aprile 2020 con oggetto: Ordinanza contingibile e urgente sulle limitazioni sul territorio del Comune di Calco per fronteggiare l’epidemia “Covid-19”.
- 5) l’Ordinanza del Sindaco numero 22/2020 del 04 maggio 2020 con oggetto: Ordinanza

contingibile e urgente in materia di cimiteri, strutture e aree pubbliche, isola ecologica, giochi, casetta acqua, sentieri e percorsi escursionistici e altre limitazioni sul territorio del comune di Calco per fronteggiare l'epidemia "Covid-19".

6) L'Ordinanza del Sindaco numero 24/2020 del 18 maggio 2020 con oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di cimiteri, uffici pubblici, strutture e aree pubbliche, casetta acqua del Comune di Calco per fronteggiare l'epidemia "Covid-19".

7) L'Ordinanza del Sindaco numero 25/2020 del 23 maggio 2020 con oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di parchi giardini e aree verdi del Comune di Calco.

8) L'Ordinanza del Sindaco numero 26/2020 del 01 giugno 2020 con oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di cimiteri, uffici pubblici, strutture e aree pubbliche, casetta acqua del comune di Calco per fronteggiare l'epidemia "Covid-19".

9) L'Ordinanza del Sindaco numero 28/2020 del 15 giugno 2020 con oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di cimiteri, uffici pubblici, strutture e aree pubbliche, parchi-aree gioco, casetta acqua del comune di Calco per fronteggiare l'epidemia "Covid-19".

10) L'Ordinanza del Sindaco n. 35/2020 del 02 luglio 2020 con oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di cimiteri, uffici pubblici, strutture e aree pubbliche, parchi-aree gioco, casetta dell'acqua del Comune di Calco per fronteggiare l'epidemia "COVID-19".

Valutata:

- la necessità di adottare provvedimenti di stretta inerenza del territorio comunale nel rispetto dei limiti di oggetto di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il rallentamento dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale;
- la diminuzione dei casi di decesso collegati all'epidemia Covid-19;

Considerata la necessità di provvedere con misure contingibili e urgenti di contenimento e contrasto per l'emergenza sanitaria interessante la popolazione e il territorio del Comune di Calco relativo al carattere diffusivo dell'epidemia Covid-19 e dei casi e decessi notificati dall'OMS allo Stato italiano.

Informato il Prefetto di Lecco in data odierna;

Visto l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

1. Attuazione misure del DPCM 11.06.2020 e 14.07.2020:

1. Le misure contingibili e urgenti di contenimento e contrasto alla diffusione della epidemia Covid-19 sul territorio comunale a decorrere dal 20 luglio 2020 sono costituite dal DPCM 11 giugno 2020, dal DPCM 14 luglio 2020 e dalla presente ordinanza adotta ai sensi del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33.
2. Le misure dell'Ordinanza sono efficaci a decorrere dalla data odierna, 20 luglio 2020, sino

alla data del 31 luglio 2020 salvo quanto ulteriormente e specificamente ordinato nei successivi articoli.

2. Cimiteri e attività dei servizi cimiteriali:

1. L'accesso ai Cimiteri del Comune di Calco (Calco e Arlate) è consentito secondo il normale ed ordinario orario di apertura ma con modalità contingentate.
2. In ogni caso l'accesso dovrà avvenire nel rispetto delle misure igienico-sanitarie vigenti, nell'osservanza delle norme di prevenzione (obbligo di indossare la mascherina o indumenti equivalenti a copertura di naso e bocca), del distanziamento sociale (**almeno due metri**) e del divieto di assembramento.
3. Rimangono chiusi ed interdetti al pubblico i bagni presenti all'interno delle strutture cimiteriali.

3. Uffici pubblici:

1. Gli Uffici comunali sono aperti al pubblico.
2. L'accesso agli Uffici comunali è ammesso **solo su prenotazione** e con modalità contingentate, con il limite del numero massimo di presenze stabilito per ogni spazio, e comunque nel rigoroso rispetto delle Linee guida e degli indirizzi operativi specifici di cui all'allegato 1 (scheda "*Uffici aperti al pubblico*") alla Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n° 580 del 14 luglio 2020.
3. Sono ammesse le attività del Centro Operativo Comunale che ha sede nella sala giunta del palazzo comunale.
4. In tutti i casi l'accesso è consentito nel rispetto delle misure igienico-sanitarie vigenti, nell'osservanza delle norme di prevenzione (**in particolare: obbligo di indossare mascherina o indumenti equivalenti a copertura di naso e bocca**), di una distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.

4. Strutture e aree pubbliche:

1. L'accesso e l'utilizzo delle palestre comunali è consentito con tempistiche e modalità contingentate da definirsi preventivamente con i gestori e comunque nel rigoroso rispetto delle Linee guida e degli indirizzi operativi specifici di cui all'allegato 1 (scheda "*Palestre*") alla Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n° 580 del 14 luglio 2020.
2. L'accesso e l'utilizzo della Casa delle Associazioni e del Polo Culturale di Arlate è consentito con tempistiche e modalità contingentate da definirsi preventivamente con le Associazioni assegnatarie e comunque nel rigoroso rispetto delle Linee guida e degli indirizzi operativi specifici di cui all'allegato 1 (scheda "*Circoli culturali e ricreativi*") alla Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n° 580 del 14 luglio 2020.
3. I parchi-gioco per bambini rimarranno chiusi ad eccezione del "**Parcobaleno**", **presso l'area ricreativa San Vigilio**, che sarà aperto al pubblico **nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 oltre che nei giorni e negli orari infrasettimanali individuati con successivo decreto** e comunque nel rigoroso rispetto delle Linee guida e degli indirizzi operativi specifici di cui all'allegato 1 (scheda "*Aree giochi per bambini*") alla Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n° 580 del 14 luglio 2020 oltre che dell'allegato 8, art. 1, paragrafo 1.1, 1.2 e 1.3 al DPCM 11 giugno 2020. L'accesso all'area da parte degli adulti, genitori o accompagnatori dei bambini, è consentito nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e dei protocolli vigenti, nell'osservanza delle norme di prevenzione (**con obbligo di mascherina o indumenti equivalenti a copertura di**

naso e bocca), del mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Non è consentito l'accesso all'area S. Vigilio per motivi diversi da quello di accompagnamento dei bambini ammessi al gioco.

4. L'accesso e la fruizione dell'**area ricreativa San Vigilio**, sita in Calco, via Chiesa snc, e degli annessi servizi, è consentita, sino al 31 luglio 2020, secondo tempistiche e modalità contingentate e in ogni caso con presidio della Protezione Civile e/o di volontari autorizzati.

La fruizione è riservata in via esclusiva agli iscritti e ai gestori del progetto “Siamo i colori del mondo” nei giorni ed orari (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle ore 13:30 alle 18:30) indicati nel progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n° 46 del 18.06.2020 e n° 48 del 30-06-2020, e successive integrazioni/proroghe, e comunque nel rigoroso rispetto delle Linee guida e degli indirizzi operativi specifici di cui all'allegato 1 (scheda “*Servizi per l'infanzia e l'adolescenza*”) alla Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n° 580 del 14 luglio 2020 oltre che dell'allegato 8, art. 2, paragrafo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 al DPCM 11 giugno 2020. L'accesso all'area da parte degli adulti, educatori e/o volontari autorizzati, è consentita nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e dei protocolli vigenti, nell'osservanza delle norme di prevenzione (**in particolare: obbligo di indossare mascherina o indumenti equivalenti a copertura di naso e bocca**), del mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.

5. la Sala civica di via C. Cantù rimarrà chiusa al pubblico.

6. La Biblioteca Comunale rimarrà chiusa al pubblico ma sarà ammessa l'operatività finalizzata al prestito a domicilio e quella di consegna sul posto con modalità contingentate; è vietata la consultazione dei libri e la permanenza all'interno dei locali, con la sola eccezione del personale incaricato e dei volontari. E' vietata la presenza contestuale del personale incaricato e dei volontari.

5. Distributore automatico (“casetta”) dell'acqua:

1. L'utilizzo del distributore automatico dell'acqua (cosiddetta “casetta dell'acqua”) è consentito con apertura di un solo vano di erogazione. L'accesso al distributore dovrà avvenire a turno, nell'osservanza delle norme di prevenzione vigenti (in particolare indossando sempre guanti e mascherina o indumenti equivalenti a copertura di naso e bocca), mantenendo una distanza interpersonale pari ad almeno **a due metri** e nel rispetto del divieto di assembramento;

6. Disposizioni di chiusura:

1. Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 20 luglio 2020;

2. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:

a) esecutivo dal 20 luglio 2020;

b) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che il responsabile è punito con la sanzione prevista dalle norme vigenti;

c) reso pubblico mediante affissione nei luoghi richiamati dallo stesso, pubblicazione

all'albo pretorio comunale e diffuso con mezzi di comunicazione e di stampa;

d) comunicato a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - prefettura.preflc.interno.it
- Questura di Lecco - urp.quest.lc.poliziadistato.it
- Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco tlc37158.carabinieri.it
- Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco LC0500000p.gdf.it
- Presidente della Regione Lombardia presidenza.regione.lombardia.it
- Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA protocollo.ats-brianza.it
- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - ASST LECCO protocollo.asst-lecco.it
- Presidente della Provincia di Lecco provincia.lecco.legalmail.camcom.it
- Comando di Polizia Locale della Provincia di Lecco poliziaprovinciale.provincia.it
- Caserma dei Carabinieri di Brivio
- Ufficio di Polizia Locale di Calco
- Associazione di Protezione Civile di Imbersago.

e) impugnabile mediante:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Calco, 20-07-2020

IL SINDACO
Avv. Stefano Motta